

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6318 del 01/12/2023
Oggetto	Ditta EDISON NEXT S.p.A., Via Pico della Mirandola n. 72, Modena. MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6571 del 01/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno uno DICEMBRE 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **EDISON NEXT S.P.A.**, ATTIVITÀ ACCESSORIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA, SITA IN VIA PICO DELLA MIRANDOLA n. 72 A MODENA (RIF. INT. N. 06439101004 / 240)  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V<sup>^</sup> circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 3166 del 22/06/2022** di voltura dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a favore di Edison Next S.p.A., avente sede legale in Via Acqui n. 86 in comune di Rivoli (To), in qualità del gestore dell’installazione che effettua l’attività accessoria di produzione di energia, sita in Via Pico della Mirandola n. 72 a Modena;

richiamata la **Determinazione n. 4045 del 08/08/2022** di modifica non sostanziale dell’AIA;

richiamata la nota prot. n. 18846 del 07/11/2023 del Servizio Territoriale di Modena di Arpae – Presidio Territoriale di Modena con la quale, a seguito della visita ispettiva programmata effettuata

presso l'installazione di CNH Industrial Italia S.p.A. (a cui risulta tecnicamente connessa l'installazione in oggetto), si segnala che, in base a dichiarazioni rese da entrambe le Aziende, Edison Next S.p.A. risulta **co-responsabile** con CNH per la **qualità dello scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali** derivanti dall'impianto chimico-fisico.

Infatti, il 19/01/2023 le due Aziende hanno trasmesso ad Arpae una nota, sottoscritta da entrambe, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 11165 del 20/01/2023, nella quale è dichiarato che *“lo scarico dell'impianto di trattamento delle acque è cointestato a CNH Italia e Edison Next (ex Fenice). Edison Next gestisce il depuratore aziendale e tale manufatto è compreso nell'AIA di CNH Italia in regime di corresponsabilità con Edison Next (ex Fenice). Si comunica inoltre che, ad oggi, non risultano presenti deleghe formali di responsabilità dello scarico dell'impianto di trattamento delle acque”*.

Alla luce di quanto sopra, il Servizio Territoriale segnala pertanto la necessità che entrambe le autorizzazioni risultino coerenti con quanto descritto e quindi di **inserire anche nella sezione prescrittiva dell'AIA rilasciata ad Edison Next S.p.A.** per l'installazione in oggetto le **prescrizioni relative alla gestione dei reflui industriali avviati all'impianto chimico-fisico** dello stabilimento CNH, **nonché allo scarico in uscita dal medesimo**.

Si ritiene pertanto opportuno cogliere l'occasione del presente provvedimento per aggiornare di conseguenza la sezione D2.5 dell'Allegato I;

richiamata la nota pervenuta dalla Ditta in oggetto in data 13/12/2022, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 203764 del 13/12/2022, con la quale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 273-bis, comma 5 e comma 6 del D.Lgs. 152/06 Parte Quinta relativamente ai medi impianti termici, il gestore chiedeva l'aggiornamento dei limiti di concentrazione massima degli inquinanti fissati in AIA per le emissioni in atmosfera E1, E2 ed E3, recependo i nuovi valori limite previsti dal punto 1 della parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, da rispettarsi a partire dal 01/01/2025;

vista la documentazione inviata dalla Ditta in oggetto il 06/10/2023 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n.170243 del 06/10/2023, con la quale il gestore chiede l'**adeguamento** dell'autorizzazione ai **nuovi limiti di concentrazione massima degli inquinanti** previsti dalla normativa vigente per le emissioni convogliate in atmosfera associate ai propri **medi impianti di combustione**.

Infatti, nel sito sono presenti i seguenti impianti termici:

- caldaia 1 “Nuova Sigma” da 20,08 MW, collegata all'emissione in atmosfera **E1**;
- caldaia 2 “Galleri” da 18,846 MW, collegata all'emissione in atmosfera **E2**;
- caldaia 3 “Viessman” da 1,99 MW, collegata all'emissione in atmosfera **E3**,

per una potenza termica nominale complessiva di **40,916 MW**.

Per la caldaia 2 in AIA è previsto il funzionamento per un massimo di 500 ore/anno, in quanto impianto di riserva normalmente non funzionante; per tale ragione, il gestore è esentato dall'esecuzione di autocontrolli sulla relativa emissione in atmosfera E2.

Il gestore precisa che i suddetti impianti risultano “esistenti” in quanto:

- sono stati autorizzati prima di dicembre 2017;
- sono stati messi in esercizio prima del 20/12/2018, nel rispetto della normativa vigente all'epoca.

L'AIA vigente riporta limiti di emissione che risultano superiori a quelli da rispettarsi a partire dal 01/01/2025, come da art. 273-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/06, riportati nell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, come di seguito dettagliato:

PARAMETRO	Emissione E1 (caldaia Nuova Sigma)	Emissione E2 (caldaia Galleri"	Emissione E3 (caldaia Viessman)	punto 1, parte III, Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06
Limite polveri (mg/Nm <sup>3</sup> )	5	5	5	*
Limite NO <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	350	350	250	200
Limite SO <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	35	35	35	*
Tenore %O <sub>2</sub>	3%	3%	3%	3%

\* automaticamente rispettato con utilizzo di gas metano come combustibile.

Il gestore dichiara che i generatori di vapore “Nuova Sigma” e “Viessman” **rispettano già i nuovi limiti sopra riportati** e pertanto richiede il semplice **aggiornamento dell’AIA** per quanto riguarda i punti di emissione in atmosfera **E1** ed **E3**.

Dichiara invece che il generatore “Galleri” risulta esentato dal rispetto dei nuovi limiti in virtù di quanto previsto dall’art. 273-bis, comma 15 del D.Lgs. 152/06 Parte Quinta, dal momento che è in funzione per meno di 500 h/anno;

dato atto che il 30/08/2023 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopracitata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’Autorizzazione”;

dato atto che la modifica richiesta si configura come mero adeguamento alla normativa vigente in materia di emissione in atmosfera e non comporta alcuna variazione per quanto riguarda l’attività svolta, il consumo di materie prime, i consumi idrici ed energetici, gli scarichi idrici, la produzione di rifiuti, l’impatto acustico e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

preso atto del fatto che i medi impianti termici in questione risultano rispettare già i nuovi limiti di concentrazione massima di cui all’art. 273-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/06 Parte Quinta, come attestato anche dai certificati di analisi relativi agli autocontrolli a carico del gestore trasmessi in allegato ai report annuali relativi al 2020, 2021 e 2022;

ritenendo possibile procedere all’aggiornamento dell’AIA senza necessità di avviare un procedimento di rinnovo/riesame, alla luce di quanto previsto dall’art. 273-bis, comma 7, lettera d) della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, in considerazione del fatto che gli impianti termici in questione rispettano già i nuovi valori limite;

ritenendo dunque opportuno:

- applicare alle emissioni in atmosfera **E1** ed **E3** i valori limite previsti dal punto 1.3 della Parte III dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, tenendo conto anche degli adeguamenti previsti dall’art. 272-ter, comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, vale a dire:
  - limite di **5 mg/Nm<sup>3</sup>** per “*materiale particellare*” (già previsto), da intendersi automaticamente rispettato in considerazione dell’utilizzo come combustibile di gas metano;
  - limite di **350 mg/Nm<sup>3</sup>** per **E1** e di **250 mg/Nm<sup>3</sup>** per **E3** per “*ossidi di azoto*” (già previsti), che si riducono a **200 mg/Nm<sup>3</sup>** a partire dal 01/01/2025 ai sensi dell’art. 272-ter, comma 5 del D.Lgs. 152/06;
  - limite di **35 mg/Nm<sup>3</sup>** per “*ossidi di zolfo*” (già previsto), da intendersi automaticamente rispettato in considerazione dell’utilizzo come combustibile di gas metano.
- Tutti i citati limiti si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del **3%**;
- confermare i limiti di concentrazione già prescritti per l’emissione in atmosfera **E2**, riconoscendo l’**esonero dall’adeguamento ai nuovi valori limite** in virtù del fatto che l’impianto termico in questione è in funzione per non più di 500 ore/anno.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 273-bis, comma 15 del D.Lgs. 152/06 per tale tipologia di impianti, si ritiene tuttavia necessario prescrivere che, **entro il 1 marzo di ogni anno, a partire dal 01/03/2025**, il gestore trasmetta alla scrivente la **registrazione delle ore operative utilizzate per la caldaia "Galleri" nell'anno precedente**, al fine di confermare il rispetto del funzionamento massimo di 500 ore operative/anno, da calcolare come media mobile su ciascun periodo di cinque anni;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche, fatta eccezione per le modifiche che non si ritiene di poter accogliere, come sopra dettagliato;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, in base alle previsioni dell'istruzione operativa Arpae I85006/ER "Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", rev.0 del 26/07/2022;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e le successive Deliberazioni del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022 e n. 100 del 23/10/2023 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/03/2024, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

### **l'incaricata di funzione determina**

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 3166 del 22/06/2022 e successiva modifica ad Edison Next S.p.A., avente sede legale in Via Acqui n. 86 in comune di Rivoli (To), in qualità di gestore

dell'installazione che effettua l'attività accessoria di produzione di energia, sita in Via Pico della Mirandola n. 72 a Modena, come di seguito indicato:

a) la sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è **integralmente sostituita dalla seguente**:

#### D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1 - caldaia 1 "Nuova Sigma" (20.080 kWt) §	PUNTO DI EMISSIONE E2 - caldaia 2 "Galleri" (18.846 kWt) (impianto di riserva)	PUNTO DI EMISSIONE E3 - caldaia 3 "Viessman" (1.990 kWt)	PUNTO DI EMISSIONE ED3 - sfiato silos calce Idrata	PUNTO DI EMISSIONE - gruppo elettrogeno di emergenza (667 kW)
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	emergenza
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	32.000	22.400	2.810	n.c.	---
Altezza minima (m)	18	18	18	n.c.	---
Durata (h/g)	24	24 max 500 ore/anno	24	saltuario	emergenza
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	5 * **	5 * **	5 * **	10	---
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	350 * (200) **	350 * ****	250 * (200) **	---	---
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	35 * **	35 * **	35 * **	---	---
Impianto di depurazione	---	---	---	Filtro a tessuto	---
Frequenza autocontrolli	annuale (portata, NO <sub>2</sub> )	#	annuale (portata, NO <sub>2</sub> )	manutenzione annuale del filtro	---

§ per l'emissione E1 deve essere mantenuto in funzione un **misuratore in continuo** per i parametri: temperatura, O<sub>2</sub> e CO.

# non soggetto ad autocontrolli in quanto impianto di riserva, normalmente non funzionante.

\* limiti di concentrazione riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%.

\*\* valore limite da intendersi automaticamente rispettato in caso di alimentazione del bruciatore con gas metano.

\*\*\* ai sensi dell'art. 273-bis, comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e del punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, a decorrere dal 01/01/2025 per l'emissione in questione dovrà essere rispettato un valore limite di "ossidi di azoto" di **200 mg/Nm<sup>3</sup>**.

\*\*\*\* l'emissione risulta esonerala dall'adeguamento ai valori limite previsti dall'art. 273-bis, comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e del punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, in considerazione del fatto che il relativo impianto termico è **in funzione per non più di 500 ore operative/anno**. A questo proposito, si veda quanto prescritto al successivo punto **D2.4.12**.

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)  
**Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente** (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il

punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell’Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell’Autorità Competente (Arpae SAC).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all’art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): “...Il gestore assicura in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento”, sia all’Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione”, **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.**

L’azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L’Azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

**La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.** In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di



avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni (vedi tabella emissioni punto 1), conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella tabella seguente:

Parametro/inquinante	Metodi di misura
<i>Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</i>	UNI EN 15259:2008
<i>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN ISO 16911-1: 2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);</li> <li>• UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)</li> </ul>
<i>Ossigeno (O<sub>2</sub>)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 14789:2017 (*);</li> <li>• ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)</li> </ul>

Parametro/inquinante	Metodi di misura
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 13284-1:2017 (*)</li> <li>• UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici)</li> <li>• ISO 9096:2017 (per concentrazioni &gt;20 mg/m<sup>3</sup>)</li> </ul>
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 14792:2017 (*);</li> <li>• ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);</li> <li>• ISO 10849 (metodo di misura automatico);</li> <li>• Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)</li> </ul>
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 14791:2017 (*);</li> <li>• UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);</li> <li>• ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)</li> </ul>
Monossido di Carbonio (CO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 15058:2017 (*);</li> <li>• ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)</li> </ul>
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(\*\*) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*” dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e, successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Modena.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Modena i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.
5. Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervento temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti

devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.

6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ad eseguire nuovi rilievi nelle condizioni in esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.

Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
- annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
  - stampa della registrazione in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

#### PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

8. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in

tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

9. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:
- il tipo di azione intrapresa;
  - l'attività collegata;
  - il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

**Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena, per almeno cinque anni.**

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

10. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su **apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da Arpae-APA**, firmate dal gestore o al responsabile dell'installazione e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per almeno 5 anni.
11. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

12. L'attivazione della caldaia "Galleri", collegata all'emissione in atmosfera E2, deve essere annotata su un apposito registro di impianto tenuto a disposizione delle Autorità di controllo, unitamente all'indicazione dell'orario di accensione e di spegnimento, nonché del motivo dell'indisponibilità dell'impianto principale (Nuova Sigma) e delle azioni intraprese.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 273-bis, comma 15 del D.Lgs. 152/06 Parte Quinta, **entro il 1 marzo di ogni anno**, a partire **dal 01/03/2025**, il gestore è tenuto a trasmettere tramite pec ad Arpae di Modena la **registrazione delle ore operative utilizzate per la caldaia "Galleri" nell'anno precedente**, al fine di confermare il rispetto del funzionamento massimo di 500 ore operative/anno, da calcolare come media mobile su ciascun periodo di cinque anni.

13. La caldaia "Galleri" deve essere dotata di un contatore non azzerabile oppure di un interblocco elettrico che non consenta l'alimentazione contemporanea delle due caldaie "Nuova Sigma" e "Galleri".

**b) la sezione D2.5 "emissioni in acqua e prelievo idrico" dell'Allegato I è integralmente sostituita dalla seguente:**

D2.5 emissioni in acqua e prelievo idrico

1. Edison Next S.p.A. e CNH Industrial Italia S.p.A. vengono identificate come i **soggetti co-responsabili dello scarico di acque reflue industriali** prodotte dall'installazione di CNH Industrial Italia S.p.A., in uscita dal depuratore chimico-fisico:  
CNH Industrial Italia S.p.A. in qualità di soggetto produttore di scarichi industriali,  
Edison Next S.p.A. in qualità di produttore di scarichi industriali e gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue generate dall'attività dello stabilimento CNH.
2. Il gestore deve mantenere in perfetta efficienza gli impianti di trattamento delle acque.
3. Tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie devono essere comunicate immediatamente in modo scritto ad Arpae di Modena.
4. I pozzetti di controllo devono essere sempre facilmente individuabili, nonché accessibili al fine di effettuare verifiche o prelievi di campioni.
5. Il manufatto scolmatore presente all'ingresso dell'impianto di trattamento potrà entrare in funzione solamente in occasione di eventi meteorici estremamente intensi e tali da rendere tecnicamente non opportuno il trattamento dei reflui stessi. Arpae di Modena e Comune di Modena dovranno essere tempestivamente informati dell'entrata in funzione di tale manufatto.
6. È autorizzato lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura in un unico punto, indicato nella planimetria agli atti, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (*scarico in pubblica fognatura*) e del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato. Il relativo pozzetto di controllo per il prelievi deve essere collocato in modo tale da consentire la valutazione del solo contributo dell'impianto oggetto della presente.
7. Sono consentiti i seguenti scarichi:

Caratteristiche degli scarichi e concentrazione massima ammessa di inquinanti	S1 acque reflue industriali
Recettore	Pubblica fognatura mista
Portata allo scarico (m <sup>3</sup> /anno)	<b>1.000.000 m<sup>3</sup>/anno</b>
Limiti da rispettare norma di riferimento	tabella 3 Allegato 5 alla Parte Terza D.Lgs. 152/06 ( <i>scarichi in pubblica fognatura</i> )
Parametri da ricercare per autocontrolli *	pH, Solidi Sospesi Totali, COD, BOD <sub>5</sub> , Alluminio, Boro, Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Azoto totale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Grassi e oli animali e vegetali, Cloruri, Solfati, Fluoruri, Tensioattivi (anionici, cationici, non ionici, totali), Idrocarburi totali, Idrocarburi Policiclici Aromatici, Fenoli, Solventi organici aromatici, Solventi clorurati.
Impianto di depurazione	Impianto di depurazione chimico-fisico
Frequenza autocontrollo	a carico di CNH Industrial Italia S.p.A.

\* devono essere utilizzati i metodi di campionamento e analisi previsti dal punto "4 Metodi di campionamento e analisi" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06.

- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 3166 del 22/06/2022 e successiva modifica, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Edison Next S.p.A. e al Comune di Modena tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Modena;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae..

L'INCARICATA DI FUNZIONE DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA  
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**